

**Legge**  
**sulla tariffa giudiziaria<sup>1)</sup>**  
 (del 14 dicembre 1965)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 dicembre 1964 n. 1262 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

TITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Questa legge stabilisce la tariffa delle spese giudiziarie per l'amministrazione della giustizia civile e penale.<sup>2)</sup>

<sup>2</sup>Sono riservate le norme della tariffa applicabile alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

**Spese giudiziarie:**

**a) In generale**

**Art. 2** Le spese giudiziarie comprendono:

- a) la tassa di giustizia;
- b) le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori e agli interpreti, ai terapeuti, ai mediatori in caso di mediazione disposta dal giudice e ai consulenti del giudice nelle cause di stato, le trasferte e in genere, tutti i disborsi;<sup>3)</sup>
- c) le spese di cancelleria.<sup>4)</sup>

**b) Tassa di giustizia**

**Art. 3** <sup>1</sup>La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia.

<sup>2</sup>Essa comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari o altre.<sup>5)</sup>

<sup>3</sup>Non possono essere imposte altre tasse oltre a quelle previste da questa legge.<sup>6)</sup>

<sup>4</sup>Le tasse di giustizia spettano allo Stato, escluse quelle di spettanza dei giudici di pace.<sup>7)</sup>

<sup>5</sup>...<sup>8)</sup>

**c) Incasso**

**Art. 4<sup>9)</sup>** Qualora la legge non disponga altrimenti, ogni autorità giudiziaria provvede all'incasso delle spese giudiziarie concernenti gli atti davanti ad essa compiuti e all'incasso delle pene pecuniarie e delle multe inflitte.

**Art. 5** ...<sup>10)</sup>

**Esecutorietà delle bollette**

**Art. 6<sup>11)</sup>** Le bollette giudiziarie sono parificate alle sentenze esecutive giusta gli art. 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e 28 della legge cantonale di applicazione della legge federale medesima (LALEF).

**Decadenza e prescrizione**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il diritto di emanare la bolletta decade dopo un anno dal giorno in cui è stata emessa la sentenza, il decreto o l'ordinanza ed è stato compiuto l'atto che conclude, davanti a ogni singola autorità, la procedura principale.

<sup>2</sup>L'azione per l'incasso delle spese giudiziarie si prescrive dopo cinque anni dall'intimazione della bolletta.

**Vigilanza**

**Art. 8<sup>12)</sup>** La vigilanza spetta all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

TITOLO II

**Giustizia civile**  
**CAPITOLO I**  
**Disposizioni generali**

**Pagamento delle spese giudiziarie:**

**a) In generale**

**Art. 9** <sup>1</sup>Le spese giudiziarie sono richieste direttamente alla parte, eventualmente per il tramite del patrocinatore.<sup>13)</sup>

<sup>2</sup>Esse sono anticipate dall'attore o dall'istante; nel caso di appello o di ricorso, dall'appellante o dal ricorrente; nel caso di domande processuali o di istanze provvisoriale, dall'attore o da colui che presenta l'istanza.

<sup>3</sup>Chi chiede l'assunzione di una prova può essere richiesto di anticiparne le spese.

<sup>4</sup>Se la prova è chiesta da più parti, le spese giudiziarie sono anticipate, proporzionalmente, da tutti i richiedenti, ritenuto il vincolo solidale fra di loro.

<sup>5</sup>Il giudice stabilisce chi deve anticipare le spese relative agli atti ordinati d'ufficio.

**b) Liteconsorti**

**Art. 10** <sup>1</sup>I liteconsorti che agiscono insieme sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese giudiziarie.

<sup>2</sup>Questa disposizione non si applica agli intervenuti in causa in via accessoria.

**c) Richiesta di anticipazione delle spese**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese, fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili.

<sup>2</sup>L'anticipazione può essere richiesta ripetute volte nel corso della procedura.

<sup>3</sup>L'anticipazione dev'essere prestata in contanti.

<sup>4</sup>L'anticipazione può essere chiesta solo ad avvenuta intimazione della petizione o dell'istanza.

<sup>5</sup>Contro la richiesta di anticipazione delle spese non è dato alcun rimedio di diritto.

**d) Anticipazione non fornita; effetti**

**Art. 12** <sup>1</sup>Se l'anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l'istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un'azione riconvenzionale.

<sup>2</sup>Se l'anticipazione non è fornita dall'attore della riconvenzione, la causa è continuata limitatamente all'azione principale.

<sup>3</sup>La parte è comunque tenuta al pagamento delle spese giudiziarie per gli atti già compiuti.

<sup>4</sup>Contro il decreto di stralcio sono dati solo i rimedi di diritto previsti dal Codice di procedura civile.

**Art. 13** ...<sup>14)</sup>

**Foro prorogato o convenzionale**

**Art. 13bis** Le tasse di giustizia possono essere aumentate sino al doppio in caso di designazione di un foro speciale in cause di valore determinato, quando nessuna delle parti è svizzera o ha domicilio o sede in Svizzera, e la legge non stabilisce un foro esclusivo.

**CAPITOLO II**  
**Giudice di pace**

**Tassa di giustizia<sup>15)</sup>**

**Art. 14<sup>16)</sup>** <sup>1</sup>Il Giudice di pace preleva una tassa da fr. 50.-- al 15% del valore litigioso per i processi che terminano con sentenza.

<sup>2</sup>Se il processo termina senza sentenza la tassa è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso e del limite massimo fissato al 15% di tale valore.

<sup>3</sup>Per le altre operazioni il Giudice di pace può prelevare una tassa da fr. 20.-- a fr. 100.--.

**Spese<sup>17)</sup>**

**Art. 15<sup>18)</sup>** Al Giudice di pace devono essere inoltre rimborsate le spese postali, telefoniche, di trasferta e di fotocopiatrice.

**Tasse del segretario<sup>19)</sup>**

**Art. 16<sup>20)</sup>** Se il Giudice di pace è assistito dal segretario, le tasse previste dai precedenti articoli sono ripartite fra il giudice e il segretario a giudizio del giudice.

### CAPITOLO III Pretore

#### Azioni ordinarie

**Art. 17** <sup>1</sup>La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei termini seguenti:

per cause di valore litigioso<sup>21)</sup>

da fr. 2'001.-	a fr. 5'000.-	da fr. 200.-	a fr. 1'000.-
da fr. 5'001.-	a fr. 7'999.-	da fr. 400.-	a fr. 1'500.-
da fr. 8'000.-	a fr. 20'000.-	da fr. 500.-	a fr. 3'000.-
da fr. 20'001.-	a fr. 50'000.-	da fr. 1'000.-	a fr. 5'000.-
da fr. 50'001.-	a fr. 100'000.-	da fr. 2'000.-	a fr. 8'000.-
da fr. 100'001.-	a fr. 200'000.-	da fr. 3'000.-	a fr. 12'000.-
da fr. 200'001.-	a fr. 500'000.-	da fr. 5'000.-	a fr. 20'000.-
da fr. 500'001.-	a fr. 1'000'000.-	da fr. 10'000.-	a fr. 30'000.-
da fr. 1'000'001.-	a fr. 2'000'000.-	da fr. 15'000.-	a fr. 40'000.-
da fr. 2'000'001.-	a fr. 5'000'000.-	da fr. 20'000.-	a fr. 75'000.-
oltre fr. 5'000'001.-		da fr. 40'000.-	a 1% del valore

<sup>2</sup>Il valore litigioso è determinato secondo le norme del Codice di procedura civile. Nelle cause previste dall'art. 11 c) di quel Codice fa stato l'importo del dividendo riconosciuto al creditore.

#### Cause di valore indeterminato

**Art. 18** <sup>1</sup>Nelle cause di stato (art. 419 Codice di procedura civile) e, in genere, in quelle di valore non determinabile, la tassa di giustizia va da fr. 250.-- a fr. 10 000.--.

<sup>2</sup>È inoltre applicabile l'art. 17 se la causa ha per oggetto anche rapporti patrimoniali, fatta eccezione della domanda di alimenti per il coniuge, il partner registrato e la prole.<sup>22)</sup>

#### Decreti e ordinanze processuali e cautelari

**Art. 19** <sup>1</sup>Per i decreti e le ordinanze processuali, per i giudizi cautelari la tassa di giustizia va da fr. 50.- a fr. 20'000.- ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17.<sup>23)</sup>

<sup>2</sup>Sono esenti da tassa di giustizia le ordinanze e i decreti processuali emanati all'udienza.

#### Locazione e affitto<sup>24)</sup>

**Art. 19bis<sup>25)</sup>** <sup>1</sup>Per le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (art. 404-415 Cpc) la tassa di giustizia è quella prevista dall'art. 17.

<sup>2</sup>Se il valore litigioso non eccede la somma di fr. 30'000.-, la tassa di giustizia va da fr. 100.- a fr. 1'000.-.<sup>26)</sup>

#### Riconvenzioni; cause riunite o disgiunte

**Art. 20** <sup>1</sup>Per le riconvenzioni sono applicabili le tasse di giustizia previste dai precedenti articoli, ridotte di un terzo.

<sup>2</sup>Per le cause riunite o disgiunte la tassa è calcolata secondo il valore risultante dalla loro riunione o disgiunzione.

#### Fine del processo senza sentenza

**Art. 21** Se la causa è definita mediante riconoscimento della domanda, recesso, transazione o altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso.

#### Decreti di deposito, certificati, gride ecc.

**Art. 22** Sono dovute le seguenti tasse di giustizia:

1. Per i giudizi di interpretazione e di restituzione in intero contro le sentenze, da un quinto alla metà della tassa prevista dagli art. 17-19 bis.
2. Per le procedure di camera di consiglio non contenziose, i decreti esecutivi e di sfratto e le altre decisioni nella procedura esecutiva, da fr. 20.-- a fr. 1000.--.

§...<sup>27)</sup>

3. Per le procedure di Camera di consiglio contenziosa, le azioni possessorie, i procedimenti di provocazione, le prove a futura memoria e i giudizi di giattanza, la tassa prevista dall'art. 19.
4. Per le procedure accelerate, la tassa per le cause ordinarie (art. 17).
5. Per le azioni di assistenza tra parenti, la metà della tassa per le cause ordinarie (art. 17).
6. Per la pubblicazione di un testamento, la tassa per la procedura non contenziosa (cifra 2).

7. Per ogni tassazione di conto, tranne quelli tassati a motivo dell'assistenza giudiziaria, che sono esenti, la metà della tassa per la procedura non contenziosa (cifra 2).
8. Per ogni atto, decreto, dichiarazione o certificato non contemplato da altre disposizioni, la tassa per la procedura non contenziosa (cifra 2).
9. Per l'apposizione e la rimozione di sigilli, da fr. 40.-- a fr. 200.--.  
§. Se l'operazione è compiuta dal Giudice di pace, lo Stato preleva la metà della suddetta tassa di giustizia.
10. Per l'esecuzione di rogatorie di altri Cantoni, da fr. 10.-- a fr. 100.--.
11. Per l'autenticazione della firma di un notaio, fr. 10.--, inoltre fr. 5.-- per ogni successiva sino a 10 e fr. 1.-- per ogni ulteriore.
12. Per la procedura in materia di diritto di risposta, da fr. 20.-- a fr. 200.--. [28\)](#)

## CAPITOLO IV Tribunale di appello

### Cause portate direttamente in appello

**Art. 23** <sup>1</sup>Per le cause proposte direttamente in appello (art. 302 Codice di procedura civile) si applica la tassa di giustizia prevista per la prima istanza, raddoppiata.  
<sup>2</sup> [29\)](#)

### Camera civile

**Art. 24** Sono dovute le seguenti tasse di giustizia:

- a) per i giudizi di merito nelle cause appellate la metà della tassa prevista per la prima istanza, limitatamente al valore appellato;
- b) per i giudizi provvisori pronunciati come prima istanza, per i giudici preliminari, le ordinanze ed i decreti interlocutori, per il decreto di stralcio di una appellazione per effetto di ritiro della stessa, o di transazione o di mancato pagamento nell'anticipazione e per ogni altra decisione o atto non contemplati dalle presenti disposizioni è applicabile l'art. 19.

### Camera di cassazione civile

**Art. 25** <sup>1</sup>Per i giudizi della camera di cassazione civile la tassa di giustizia va da fr. 100.-- a fr. 1'000.--. [30\)](#)  
<sup>2</sup>Per lo stralcio del ricorso in conseguenza di ritiro dello stesso o di transazione o di mancato pagamento dell'anticipazione, è inoltre applicabile l'art. 21.

**Art. 26** ... [31\)](#)

### Tribunale cantonale delle assicurazioni

**Art. 27** <sup>1</sup>Per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata fra 200.-- e 1000.-- franchi. [32\)](#)

<sup>2</sup>Per le decisioni del Tribunale arbitrale (art. 25 LAMI), oltre alle spese, è dovuta una tassa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--.

### Nota professionale e disciplina

dei notai [33\)](#)

**Art. 28** <sup>1</sup>Per ogni decisione del Consiglio di disciplina notarile e del Tribunale di appello in materia di reclamo circa gli onorari e le spese e di disciplina dei notai, la tassa va da fr. 100.-- a fr. 5'000.--. [34\)](#)

<sup>2</sup>Per lo stralcio dell'istanza o del reclamo in conseguenza di ritiro degli stessi o di transazione o di mancato pagamento dell'anticipazione, fa stato l'art. 21.

### Procedure speciali

**Art. 29** [35\)](#) Sono dovute le seguenti tasse:

- a) per la decisione di ammissione alla pratica notarile fr. 100.--;
- b) per l'ammissione agli esami di notaio fr. 300.--.

### Altre decisioni

**Art. 30** Per ogni altra decisione del Tribunale di appello, di una sua camera o commissione per cui non sia prevista una particolare tariffa, la tassa va da fr. 50.-- a fr. 2000.--.

## CAPITOLO V Onorari degli arbitri

Art. 31 ...[36\)](#)

## CAPITOLO VI Emolumenti degli uscieri

Art. 32 ...[37\)](#)

## CAPITOLO VII Indennità ai periti, testimoni, interpreti e traduttori

### Perito, interprete e traduttore

**Art. 33** L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è stabilita inappellabilmente dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro. Se il parere è presentato per iscritto, il perito deve presentare la sua nota scritta.

### Testimonio

**Art. 34**<sup>[38\)](#)</sup> <sup>1</sup>Il testimone riceve un'indennità di fr 40.-- per mezza giornata e di fr 80.- per giornata intera.  
<sup>2</sup>L'edizione di documenti non dà diritto ad alcuna indennità.<sup>[39\)](#)</sup>

### Municipali

**Art. 35**<sup>[40\)](#)</sup> Al municipale chiamato ad assistere al compimento di atti esecutivi (art. 498 e 500 Codice di procedura civile) spetta un'indennità di fr. 40.-- per mezza giornata e di fr. 80.-- per giornata intera.

## CAPITOLO VIII Onorario del patrocinatore d'ufficio

Art. 36 ...[41\)](#)

Art. 37 ...[42\)](#)

Art. 38 ...[43\)](#)

## TITOLO III Giustizia penale

### Tassa di giustizia

#### a) Processi

**Art. 39** <sup>1</sup>La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei limiti seguenti:

- per i processi di competenza del giudice della Pretura penale, da fr. 100.- a fr. 10'000.-;
- per i processi davanti alle Assise correzionali, da fr. 500.- a fr. 20'000.-;
- per i processi davanti alle Assise criminali, da fr. 1'000.- a fr. 100'000.-;
- per i procedimenti di cassazione e di revisione, da fr. 100.- a fr. 10'000.-;
- per i procedimenti deferiti ai tribunali cantonali sulla base della legge federale sul diritto penale amministrativo, da fr. 100.- a fr. 20'000.-;
- per i reclami al giudice dell'istruzione e dell'arresto e per i procedimenti davanti alla Camera dei ricorsi penali, da fr. 50.- a fr. 10'000.-.<sup>[44\)](#)</sup>

<sup>2</sup>La tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'articolo 14 capoverso 1 numero 1 e nell'articolo 17.<sup>[45\)](#)</sup><sup>[46\)](#)</sup>

#### b) Decreti del Magistrato della Procura pubblica e dell'Istruzione giudiziaria<sup>[47\)](#)</sup>

**Art. 40** <sup>1</sup>Per il decreto di accusa, di non luogo a procedere, di desistenza, di abbandono, la tassa va da fr. 50.- a fr. 5'000.-.<sup>[48\)](#)</sup>

<sup>2</sup>Per i decreti processuali e i procedimenti relativi alla cauzione preventiva giusta l'articolo 66 del codice penale svizzero, la tassa va da fr. 20.-- a fr. 2000.--.<sup>[49\)](#)</sup>

<sup>3</sup>La tassa per i decreti processuali di cui al cpv. 2 è stabilita all'atto dell'emanazione degli stessi, ma viene riscossa dopo la condanna dell'accusato nel giudizio di merito.<sup>[50\)](#)</sup>

#### c) Decisioni del Giudice dell'applicazione della pena<sup>[51\)](#)</sup>

**Art. 40bis**<sup>[52\)](#)</sup> <sup>1</sup>Il Giudice dell'applicazione della pena preleva una tassa di giustizia da fr. 20.- a fr. 1'000.- per le decisioni di cui all'articolo 339 capoverso 1 lettere a-c del codice di procedura penale.<sup>[53\)](#)</sup>

<sup>2</sup>In casi particolari, il Giudice dell'applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia, nei limiti del capoverso precedente, anche per le altre decisioni di sua competenza.

### Anticipazioni

**Art. 41** <sup>1</sup>Nei procedimenti promossi per delitti di azione privata il procuratore pubblico può chiedere alle parti di anticipare, entro un termine da dieci a trenta giorni, le spese che saranno cagionate dalle prove da loro richieste. L'anticipazione è domandata alla parte che chiede la prova. <sup>54)</sup>

<sup>2</sup>Se l'anticipazione non è prestata entro il termine assegnato, l'atto per il quale è chiesta non è eseguito.

<sup>3</sup>Non può essere chiesta l'anticipazione alle persone che giustificano di essere inabilite a sopperire alla spesa.

<sup>4</sup>La parte che ha fatto l'anticipazione non può chiedere allo Stato il rimborso delle somme usate per l'assunzione delle prove, fuorché nel caso in cui dette prove siano state determinanti per la condanna.

### Giudice di pace

**Art. 42** <sup>55)</sup> Il Giudice di pace, per il compimento del tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte, ha diritto ad un'indennità da fr. 50.-- a fr. 200.--.

### Sindaci e municipali

**Art. 43** <sup>56)</sup> Il sindaco, il municipale e chiunque sia chiamato ad assistere a visite in luogo, constatazioni, arresti, perquisizioni, ecc. ha diritto a un'indennità di fr. 40.-- per mezza giornata e di fr. 80.-- per giornata intera.

### Testimonio

**Art. 44** I testimoni ricevono un'indennità in conformità dell'art. 34.

### Perito, interprete e traduttore

**Art. 45** <sup>57)</sup> L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è stabilita inappellabilmente dal giudice o dal procuratore pubblico in conformità dell'art. 33.

**Art. 46** ... <sup>58)</sup>

## TITOLO IV Trasferte

### Giudice di pace, testimone <sup>59)</sup>

**Art. 47** <sup>60)</sup> <sup>1</sup>Il Giudice di pace e il testimone hanno diritto alle seguenti trasferte:  
costo del biglietto di seconda classe delle ferrovie, dei battelli, degli autopostali, o 55 centesimi per chilometro se sono stati usati mezzi propri di trasporto;  
fr. 18.-- per ogni pasto  
fr. 80.-- per il pernottamento.

<sup>2</sup>Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese vive, come le spese postali, telefoniche o altre.

**Art. 48** ... <sup>61)</sup>

### Norma transitoria e finale

**Art. 49** <sup>1</sup>Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti ed alle cause in corso al momento della sua entrata in vigore, ad eccezione delle tasse di giustizia per le cause pendenti, per le quali il giudice terrà adeguatamente conto della tariffa valevole prima dell'entrata in vigore.

<sup>2</sup>Esse si applicano pure alle appellazioni e ai ricorsi inoltrati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Pubblicata nel BU **1966**, 5.

Note:

1) In applicazione dell'art. 3 della L 13.12.1976, il presente testo è comprensivo delle modificazioni apportate a quello originale in data 3.11.1970 (BU 1970, 163), 10.11.1970 (BU 1971, 3), 25.3.1975 (BU 1975, 321), 13.12.1976 (BU 1977, 3e 31.3.1982 (BU 1982, 104).

2) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.

- 3) Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510; precedente modifica: BU 2000, 26 (dal 1.1.2000 al 3.2.2000 R provvisorio - BU 1999, 358).
- 4) Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510; precedente modifica: BU 1989, 333.
- 5) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 6) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 7) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 8) Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 9) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 10) Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 11) Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 280.
- 12) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 13) Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 14) Art. abrogato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 15) Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 16) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510; precedenti modifiche: BU 1985, 167; BU 1987, 343; BU 1997, 566.
- 17) Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 18) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 19) Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 20) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 21) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72 , precedenti modifiche: BU 1985, 167; BU 1987, 343; BU 1997, 566.
- 22) Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 577.
- 23) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72.
- 24) Nota marginale modificata dalla L 9.11.1992; in vigore dal 1.7.1993 - BU 1993, 25.
- 25) Art. modificato dalla L 9.11.1992; in vigore dal 1.7.1993 - BU 1993, 25.
- 26) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72; precedente modifica: BU 2006, 306.
- 27) Paragrafo abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 28) Cifra modificata dalla L 2.11.1987; in vigore dal 22.1.1988 - BU 1988, 64.
- 29) Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 30) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72.
- 31) Art. abrogato dalla L 13.12.1976; in vigore dal 1.2.1977 - BU 1977, 35.

- 32) Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 517.
- 33) Nota marginale modificata dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 34) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72; precedente modifica: BU 1989, 333.
- 35) Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72; precedente modifica: BU 1989, 333.
- 36) Art. abrogato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 37) Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 38) Art. modificato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 39) Cpv. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.
- 40) Art. modificato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 41) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- 42) Art. abrogato dalla L 3.11.2003; in vigore dal 30.12.2003 - BU 2003, 440; precedenti modifiche: BU 1989, 333; BU 2002, 220 e 374.
- 43) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- 44) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72; precedenti modifiche: BU 1992, 349; BU 2002, 128; BU 2006, 297.
- 45) Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 297.
- 46) **Norma transitoria** (20 giugno 2006 - BU 2006, 297).  
La presente modificazione è applicabile a tutte le domande di indennità presentate dopo l'entrata in vigore.
- 47) Nota marginale modificata dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 48) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72.
- 49) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 12; precedente modifica: BU 1989, 333.
- 50) Cpv. introdotto dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 51) Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 12.
- 52) Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 12; precedente modifica: BU 1989, 333.
- 53) Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 72.
- 54) Cpv. modificato dalla L 23.2.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.
- 55) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510; precedente modifica: BU 1995, 544.
- 56) Art. modificato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 333.
- 57) Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.
- 58) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- 59) Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.

60) Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.

61) Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 510.